

FREE MODEM ALLIANCE

Spett.le Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: Considerazioni della Free Modem Alliance sul documento di consultazione “Servizio di accesso all’ingrosso FWA offerto da TIM e procedure per la migrazione dei clienti nell’ambito del Decommissioning” di cui alla Comunicazione del 21 maggio 2020

Spettabile Autorità,

la **Free Modem Alliance** (nel prosieguo, “FMA”) è un’alleanza di scopo fondata a Roma nel gennaio 2018, nell’ambito della campagna per il “modem libero”, al fine di promuovere l’internet aperto, l’etica tecnologica e l’equità digitale. L’Alleanza ha una competenza eterogenea, e ricomprende diversi attori della filiera digitale. Attualmente, conta tra i suoi membri AIRES Confcommercio (associazione di retailer dell’elettronica), ALLNET (Distributore ICT), Movimento del Cittadino e Altroconsumo (associazioni di consumatori), AIP e Assoprovider (associazioni di internet service provider) VTKE (associazione dei produttori di apparecchiature terminali) e Confartigianato Antennisti (installatori). Nell’ambito delle proprie attività in sede regolatoria, la FMA ha partecipato alle consultazioni nazionali di cui alle Delibere AGCOM 33/18/CONS e 35/18/CONS, nonché alle consultazioni europee di cui alle Decisioni BEREC BoR (18) 33 e BoR (19) 181. Nel corso dell’ultimo anno, la FMA ha inoltre svolto un’intensa attività di monitoraggio del mercato italiano delle TLC, al fine di verificare e promuovere la piena applicazione della Delibera 348/18/CONS e dell’art. 3 del Regolamento (EU) 2015/2120.

La FMA, alla luce del contenuto del documento di consultazione in oggetto, desidera partecipare al “*Tavolo Tecnico sul servizio di accesso wholesale FWA di TIM e sulle procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in decommissioning, di cui all’art. 51, comma 3 della Delibera n. 348/19/CONS*”, al fine di esporre e discutere le seguenti osservazioni, redatte principalmente in risposta al **quesito n. 1, Punto 6**, e relative alla compatibilità di alcuni profili dell’offerta di accesso *wholesale* esposta nel documento con la regolamentazione e la normativa in materia di libera scelta delle apparecchiature terminali

Contenuti rilevanti del Documento di Consultazione

A pagina 10 del documento di consultazione si legge infatti che:

- *“Il servizio prevede la fornitura di un modem (CPE) e la corrispondente SIM 4G TIM, abilitata alla navigazione con un limite mensile. La CPE in sede cliente sarà fornita ed installata da TIM Wholesale ed è parte integrante del servizio”;*

A pagina 11 si prevede quindi che:

- *“le caratteristiche del servizio di competenza TIM sono: (...) modem (CPE) incluso, solo unità esterna (outdoor unit) in comodato d’uso gratuito, collegata tramite cavo ad un Access Gateway indoor a cura dell’Operatore (CPE Huawei B2368 A01)”;*

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Via Gaetano Serrani 5, 20125 - Milano, Tel: 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

FREE MODEM ALLIANCE

- “le componenti di servizio di competenza dell’Operatore sono: Access Gateway indoor, rispondente a precise caratteristiche indicate da TIM”;

Ad ulteriore conferma dell’architettura sopra esposta, i rispettivi domini del OAO e di TIM sono illustrati anche dalla seguente immagine a pag. 12.



Considerazioni

Da quanto sopra richiamato emerge che, sia in relazione agli apparati outdoor (CPE), sia agli apparati indoor (AG), è prevista per i servizi FWA LTE di TIM una significativa limitazione, se non una effettiva ablazione, del diritto di libera scelta dell’utente delle apparecchiature terminali, come sancita dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 e dall’art. 1, co. 1, della Delibera 348/18/CONS.

Si evidenzia che, il art. 2, co. 2 della Delibera 348/18/CONS, nel definire il proprio campo di applicazione, stabilisce che “nell’ambito delle apparecchiature terminali di cui al presente provvedimento ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente”.

Correttamente, l’Autorità ha previsto, all’articolo 3, co. 5 della Delibera, la possibilità di consentire **eccezioni o restrizioni** al principio di libera scelta dell’utente, **purché esse siano debitamente motivate ed approvate dall’Autorità stessa**. Tale previsione si pone in linea con gli orientamenti del BEREC, espressamente richiamati da AGCOM nel par. 1 “quadro giuridico di riferimento”, in base ai quali, a fronte di restrizioni imposte dall’operatore, la NRA deve “verificare se un ISP che fornisce apparecchiature per i suoi abbonati limiti la possibilità degli utenti finali di sostituire tale apparecchiatura con una propria, verificando se sussistano **ragioni tecniche oggettive** per ritenere l’apparecchiatura fornita dall’ISP parte della sua rete e, dunque, obbligatoria”

Con la propria comunicazione del 02 luglio 2019, AGCOM ha ritenuto che, a determinate condizioni e “considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale, è ammessa la restrizione all’impiego di apparecchiature terminali scelte autonomamente dall’utente per gli operatori che utilizzano la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) limitatamente alla componente di ricetrasmisione fornita dall’operatore FWA”.

FREE MODEM ALLIANCE

La FMA conviene che, in relazione al tipico servizio FWA su frequenze licenziate, la temporanea deroga di cui sopra potesse (e possa ancora) essere giustificata, alla luce della particolarità e non piena maturità delle tecnologie utilizzate. Tuttavia, questa conclusione diventa più difficile da giustificare nel caso in cui il FWA venga implementato tramite tecnologia radiomobile, ossia non una reale tecnologia FWA, bensì un normale servizio dati 3G/4G totalmente standardizzato a livello mondiale in seno al 3GPP. Chiunque ha oggi la possibilità di acquistare un telefono portatile sul libero mercato, tramite il canale commerciale di sua scelta e dal produttore di sua scelta, con la certezza di poterlo utilizzare con qualsiasi operatore di telefonia. Non si comprende per quali ragioni, nel caso in cui la medesima tecnologia 3G/LTE venga utilizzata da una postazione fissa e non mobile, debba venir meno tale livello di interoperabilità, e venga invece imposta una forma di **sim-lock** dell'apparato (si tratta dell'unica differenza della tecnologia proposta rispetto ad una comune "saponetta", ovvero ad un bridge wifi/3-4G, oltre alla presenza di un'antenna esterna). Nel documento di consultazione non pare rinvenirsi alcuna espressa giustificazione tecnica di tale limitazione alla libera scelta. In assenza di una tale giustificazione, dovrebbe essere rispettata la libertà di scelta dell'utente in relazione all'apparato.

Quanto all'*access gateway* (AG), il contenuto del Documento di consultazione parrebbe presupporre una deroga significativa al diritto di libera scelta, ulteriore a quella contenuta nella comunicazione del 02/07/2019. Quest'ultima è infatti limitata alla "*componente di ricetrasmisione*", ossia all'apparato *outdoor*, mentre per l'apparato *indoor* valgono pienamente le disposizioni della Delibera 348/18/CONS. Al contrario, nel Documento di Consultazione, si prevede, da un lato, che l'AG rientri nel dominio dell'OAO anziché - più propriamente - in quello dell'utente; dall'altro, che esso debba rispondere a "*precise caratteristiche indicate da TIM*". Tale formulazione, per la sua portata tanto ampia quanto generica, è suscettibile di interpretazioni totalmente in contrasto con i principi della normativa europea. Si auspica pertanto, anche rispetto a questo aspetto, un puntuale chiarimento sul punto. In mancanza di una chiara delimitazione di tali "*caratteristiche indicate da TIM*", potrebbero essere infatti previste limitazioni non giustificate da ragioni tecniche oggettive, con conseguente inevitabile contrasto con le norme regolatorie nazionali e con la normativa di fonte europea.

Tuttò ciò premesso, **la FMA chiede all'Autorità di essere ammessa al Tavolo Tecnico**, al fine di sviluppare i punti sopra esposti, e chiede contestualmente la possibilità - entro un ragionevole termine comunque non superiore ai 15 giorni tipicamente previsti - di integrare le proprie deduzioni con gli eventuali esiti delle analisi tecniche in corso e con le modifiche opportune ai fini di una sua pubblicazione. Si manifesta sin d'ora la disponibilità e l'interesse ad essere auditi, con riserva di indicare gli eventuali partecipanti.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti

Milano, lì 12/06/2020

Il coordinatore
Avv. Gabriele M. Fiorentini